

Spett.le
Regione Abruzzo
Dipartimento Governo del Territorio e
Politiche Ambientali Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, n. 27
pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: cod. pratica prot. n. 18/276731 dell'8 ottobre 2018 PAUR – affidamento della concessione per lo sfruttamento di acqua minerale "Valle Reale", aggiudicataria provvisoria "Gran Guizza Spa"
Controdeduzioni alle osservazioni della società Santa Croce srl del 25.02.2019

La Gran Guizza S.p.a., avente sede legale in via S.S. 17 LOC. VALLE REALE n. snc nel Comune di POPOLI (PE), in persona del procuratore speciale Dott. Luca Pisano, nato a Chieri (TO) il 01.10.1963 e residente a Veneria Dorsoduro 1506/B, in merito alle osservazioni mosse da parte della società Santa Croce srl inviate in data 25.02.2019 in riferimento alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) prot. n. 18/676731, esprime le seguenti controdeduzioni:

Punto 1 - Osservazione da parte della Santa Croce

« Il Dirigente del Servizio Valutazione d'Impatto Ambientale, in sede di verifica dell'adeguatezza e completezza documentale ex art. 27 bis comma 3 del D.lgs. n. 152/06 di cui al procedimento in oggetto con nota del 22 novembre 2018 prot. n. 327426/18 rileva che "la procedura di Valutazione D'Impatto Ambientale deve essere estesa anche all'impianto di imbottigliamento connesso alle opere di captazione, in quanto parte di un unico processo produttivo" precisando inoltre che: "... il provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale non può riguardare la sola attività di estrazione ma deve essere esteso anche all'annesso impianto di imbottigliamento".

Pertanto, "l'istanza relativa al PAUR deve essere integrata allegando la documentazione e gli elaborati progettuali relativi allo stabilimento...".

La società proponente "Gran Guizza Spa" dava seguito alla richiesta di cui sopra e trasmetteva numerosi documenti integrativi e, tra questi: "progetto definitivo – quadro di riferimento progettuale".

In proposito, va subito chiarito che lo stabilimento di imbottigliamento del quale si parla risulta insistente al di fuori del perimetro della concessione "Valle Reale" essendo collocato all'interno del perimetro di altra concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale e, precisamente, all'interno della concessione "Sant'Angelo" della quale è concessionaria (uscente) la società "San Benedetto Spa" ».

Controdeduzione Gran Guizza S.p.A.

In primo luogo si precisa che lo stabilimento Gran Guizza S.p.A., è ubicato al di fuori dell'area della concessione mineraria Valle Reale, che si estende su di una superficie di 2.030.000,00 mq racchiusa all'interno di otto vertici A, B, C, D, E, F, G, H.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26/01/1993 il Comune di Popoli ha adottato il Piano Regolatore Generale ed approvato dall'Amministrazione Provinciale di Pescara con Deliberazione n. 145 del 26.07.1996 pubblicata sul B-U.R.A. n. 1 del 17.01.1997 con il quale è stato approvato il Piano di Insediamento Produttivo (P.I.P.) in loc. Valle Reale lungo la S.S. n. 17 in Popoli (PE);

Il Ministero della Sanità con Decreto del 10.02.1995 ha provveduto al riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fonte Valle Reale all'allora società San Benedetto Sud S.p.A. poi divenuta Gran Guizza S.p.A.;

La Regione Abruzzo con D.P.G. Reg. n. 305 del 20.04.1995, ha rilasciato la concessione mineraria Valle Reale alla Gran Guizza S.p.A. (allora denominata San Benedetto Sud S.p.A.);

In ottemperanza alle Norme Tecniche dello strumento Urbanistico Attuativo, adottato dal Comune di Popoli (PE), ed in conformità alla licenza edilizia Concessione n. 1075 rilasciata dal Sindaco del Comune di Popoli in data 23.05.1995, è stato realizzato dalla Gran Guizza S.p.A. (allora denominata San Benedetto Sud S.p.A.), il primo modulo industriale con l'installazione di due linee produttive entrate in produzione a partire da Maggio 1996.

Il Comune di Popoli con Deliberazione del C.C. n° 60 del 26.09.2002 ha approvato la variante al P.R.G. in variante al P.R.G. per ampliamento del P.I.P. esistente in loc. Valle Reale, tuttora vigente sul quale insiste un insediamento industriale avente una copertura di circa 43.021,0 mq.

Pertanto l'ubicazione dello stabilimento al di fuori dell'area della concessione mineraria Valle Reale è, dal punto di vista normativo ed autorizzativo, del tutto conforme e

rispetta appieno le norme tecniche dello strumento Urbanistico Attuativo.

Lo stabilimento della Gran Guizza S.p.A., così come definito dall'art. 32 della L.R. n. 15 del 10 Luglio 2002, non costituisce UN'OPERA PERTINENZIALE della concessione mineraria Valle Reale e né tantomeno della Concessione Mineraria S. Angelo.

Ne è prova il fatto che, la Concessione Mineraria S. Angelo è stata rilasciata dalla Regione Abruzzo alla San Benedetto S.p.A. con Det. n. 60/D13 del 04 Novembre 2008, ovvero in data successiva alla costruzione dello stabilimento della Gran Guizza S.p.A. pertanto, con l'insediamento produttivo in essere.

L'area della concessione idrominerale S. Angelo di cui alla Det. n. 60/D13 del 04.11.2008 da parte della Regione Abruzzo, si estende su di una superficie di circa 555.241 mq racchiusa all'interno dei ben 5 vertici A, H, A1, A2, H1 con i vertici A ed H coincidenti con la concessione Mineraria Valle Reale ed al suo interno è ricompreso tutta l'area PIP con l'insediamento industriale della Gran Guizza S.p.A.

Punto 2 - Osservazione da parte della Santa Croce

« Nelle varie rappresentazioni cartografiche allegate al progetto (cfr. ortofoto), il limite della concessione "Valle Reale" viene costantemente indicato quale "area di rispetto"; si ritiene trattarsi di una involontaria imprecisione poiché, come correttamente indicato a pag. 4 dell'elaborato in esame, la concessione "Valle Reale" si estende su una superficie di mq 2.030.000,00 racchiusa all'interno di 8 vertici. »

Controdeduzione Gran Guizza S.p.A.

Non sussiste alcuna volontaria e/o involontaria imprecisione nell'aver indicato "area di rispetto" l'area della concessione mineraria Valle Reale racchiusa da ben 8 vertici quali A, B, C, D, E, F, G, H.

Infatti, il D.Lgs 152/2006 all'art. 94 comma 4, definisce:

"La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa".

Nel caso della concessione mineraria Valle Reale, la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata sono coincidenti.

Pertanto la dicitura riportata sugli elaborati allegati è del tutto esatta.

Per una più facile lettura del testo normativo si riporta di seguito il contenuto esteso dell'art. 94 del D.Lgs 152/06.

art. 94. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta

Punto 3 - Osservazione da parte della Santa Croce

« L'art. 32, n. 1, L.R. n. 15/2002 dispone; "costituiscono pertinenze indisponibili del giacimento le opere di captazione, gli impianti di adduzione delle acque minerali e termali e tutte le opere, anche aziendali, sempre che funzionali all'esercizio estrattivo, situate nell'area di concessione mineraria".

Dunque, lo stabilimento di imbottigliamento posto all'interno dell'area di concessione "Sant'Angelo" non può essere considerato opera pertinenziale posta a servizio della concessione "Valle Reale", atteso che non risulta situato all'interno di tale concessione. »

Controdeduzione Gran Guizza S.p.A.

L'osservazione della Santa Croce ignora l'art. 32 che al comma 2 recita: "Non costituiscono pertinenze indisponibili le opere separabili senza pregiudizio del giacimento".

In concreto, le opere pertinenziali indisponibili della Concessione Mineraria Valle Reale sono costituite da:

- Particella catastale n. 592, F. 18 di ubicazione del Pozzo n. 1 Valle Reale con il relativo pozzo ed il casotto di alloggiamento debitamente recintata e dotata di cancello di accesso;
- Particella catastale n. 594, F. 18 di ubicazione dei Pozzi n. 2 e 3 Valle Reale con i relativi pozzi ed i casotti di alloggiamento debitamente recintata e dotata di cancello di accesso;
- Tubazione di esubero del troppo pieno a partire dal pozzo n. 2 fino allo scarico finale posto al fiume San Calisto ubicato in parte fuori dall'area della concessione Valle Reale. Il tratto infatti fuori dall'area della concessione Mineraria Valle Reale, è posto lungo le area di proprietà della Gran Guizza S.p.A. nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 15 del 10 Luglio 2002.

Le pompe di emungimento nonché tutte le apparecchiature di controllo e la cabina elettrica di alimentazione, costituiscono pertinenze separabili senza pregiudizio del giacimento, in quanto possono essere infatti sostituite da altrettante opere ed attrezzature del tutto similari.

Il tutto conformemente a quanto riportato nella documentazione tecnica vedi elaborati:

- 02_SIA Q. Progettuale pag. 4;
- 01_SIA Q. Programmatico pag. 7 ed 8;

- Relazione VR1 – Relazione Tecnica Valle Reale allegata al bando “Affidamento della Concessione per lo sfruttamento dell’acqua Minerale Valle Reale” al capitolo Valorizzazione delle opere a pag. 24, 25 e 26.

Per una più facile lettura del testo normativo si riporta di seguito il contenuto esteso dell’art. 30 della L.R. n. 15 del 10 Luglio 2002.

Art. 30 Pubblica utilità.

1. *Le opere necessarie alla protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, alla captazione, la conduzione, l’adduzione e l’accumulo delle acque minerali, termali e di sorgente, alla loro utilizzazione, alla produzione e trasmissione dell’energia elettrica ed alla sicurezza dell’attività di coltivazione, sono considerate di pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche e integrazioni.*
2. *Quando le opere indicate nel comma precedente debbono eseguirsi fuori dal perimetro della zona di rispetto, il dirigente del Servizio Risorse del Territorio, su richiesta del concessionario, può ordinare l’occupazione d’urgenza e procedere all’esproprio anche per la costituzione di servitù coattiva, ponendo le indennità a carico del concessionario.*
3. *Tali opere, pur eseguite a spese del concessionario, sono di proprietà della Regione unitamente alle aree espropriate, fatta eccezione per gli stabilimenti insistenti fuori del perimetro delle aree di rispetto assoluto, che non impediscano diverso e comodo sfruttamento della risorsa naturale.*

Punto 4 - Osservazione da parte della Santa Croce

« È pero accaduto, che la Regione Abruzzo, in vista della scadenza della concessione "Sant'Angelo" (quella all'interno della quale insiste lo stabilimento di imbottigliamento) abbia diramato "avviso di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione di acqua minerale Sant'Angelo" (pubblicato in BURAT spec. n. 108 del 2 novembre 2018).

1) La società esponente, quale società operante nel settore delle acque minerali, e pertanto interessata ad accedere alla gara de qua, ha impugnato il bando per vari motivi e, tra questi, per l'omessa puntuale indicazione delle pertinenze minerarie poste a servizio della miniera "Sant'Angelo" e, segnatamente, dello stabilimento di imbottigliamento [divenuto di proprietà].

Il TAR, in accoglimento della invocata misura cautelare, ha sospeso il bando indicando i principi ai quali l'amministrazione avrebbe dovuto conformarsi in sede di riesame anche per quanto attiene l'individuazione delle pertinenze rilevando, tra l'altro, che "il bene da mettere a gara deve essere considerato nello stato in cui si troverà alla scadenza della concessione (...)" ribadendo, inoltre, che "alla scadenza della concessione le opere pertinenziali diventano di proprietà regionale e devono essere prese in consegna da quest'ultima".

La Regione Abruzzo, non solo non ha impugnato il provvedimento de quo, ma ha ritenuto, in maniera espressa, di conformarsi così come risulta dalla delibera GR n. 96 del 7 febbraio 2019 ove ha precisato "è necessario adeguarsi a quanto riportato nelle motivazioni del TAR nell'ordinanza cautelare".

Sulla base delle suesposte considerazioni non può, pertanto, ritenersi che lo stabilimento di imbottigliamento del quale si discute sia nella disponibilità della Gran Guizza S.p.a., così come la stessa ha ritenuto sia nell'ambito del procedimento di V.I.A. sia in relazione al richiesto PAUR stante il suo rapporto pertinenziale con la miniera "Sant'Angelo". »

Controdeduzione Gran Guizza S.p.A.

La Regione, a seguito dell'ordinanza del TAR sul ricorso n. di registro generale 391 del 2018 ha - approvato con delibera GR n. 96 del 7 febbraio 2019 ove ha ritenuto di adeguarsi a quanto riportato nelle motivazioni del TAR nell'ordinanza cautelare; in data 27 Febbraio 2019, la stessa Regione ha effettuato un sopralluogo presso l'area della concessione mineraria S. Angelo cui ha fatto seguito una richiesta con lettera prot. 64892/19 del 28.02.2019:

- Una planimetria dettagliata e a scala adeguata dalla quale risulti l'individuazione dei seguenti elementi;
- Il casotto dove è posizionato il pozzo S. Angelo;
- L'area di rispetto igienico sanitario avente raggio di almeno 10 metri dal centro del pozzo S. Angelo;
- Una proposta di tracciato di accesso al casotto a partire dalla strada pubblica S.S. n. 17;

- Valorizzazione catastalmente del suddetto casotto dove è posizionato il pozzo S. Angelo.

La suddetta documentazione viene inoltrata in data 07.03.2019, tranne che la valorizzazione catastalmente del suddetto casotto in corso di registrazione al catasto del frazionamento del lotto.

Da essa risultano la individuazione delle pertinenze indisponibili e non separabili della concessione Sant'Angelo, tra cui per tutte le ragioni finora esposte non è ricompreso lo stabilimento di imbottigliamento Gran Guizza S.p.A..

Punto 5 - Osservazione da parte della Santa Croce

« Il CCR – VIA con la nota del 22 novembre 2018 ha precisato che lo stabilimento di imbottigliamento è da considerarsi “parte di un unico processo produttivo” cosicché deve essere oggetto di V.I.A. (si fa notare che tale determinazione non risulta contestata o impugnata dalla società Gran Guizza S.p.a. che ha prestato acquiescenza alla stessa assumendo un comportamento – produzione del progetto – incompatibile con la volontà di contestarla). »

Controdeduzione Gran Guizza S.p.A.

La richiesta da parte del CCR – V.I.A. di considerare anche lo stabilimento produttivo della Gran Guizza S.p.A. considerato “parte del Processo produttivo” è motivato in relazione all’attuazione dell’art. 16, comma 2 D.Lgs n. 104 del 16 Giugno 2017

D.Lgs n. 104 del 16 Giugno 2017 art. 16, comma 2 – “Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:

a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto”;

che introduce l’art. 27 bis del D.Lgs n 152/2006 “Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale”.

Le disposizioni del D.Lgs. n.104/2017 si applicano (art.23) ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Restano salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del decreto: l’autorità competente assegnerà al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle nuove disposizioni.

Punto 6 - Osservazione da parte della Santa Croce

« In disparte, tale opera pertinenziale, stante l'effetto traslativo in favore della Regione ex art. 29, L.R. n. 15/2002, assume per l'Ente la natura di cespite produttivo poiché determinerebbe a carico del futuro concessionario (sia esso coincidente con il concessionario uscente ovvero con un nuovo concessionario) l'onere di versare in favore della Regione un canone amministrativo pari al 5% del suo valore fino a quando lo stesso non sarà più utilizzato (cfr. art. 33, comma IV, L.R. cit.).

Nel caso in esame si fa riferimento ad uno stabilimento industriale di oltre 40.000 mq il cui utilizzo da parte del concessionario farebbe conseguire alla Regione svariati milioni di euro.

Di qui, la considerazione dello stabilimento quale pertinenza mineraria della concessione Sant'Angelo o la sua mancata considerazione in tal senso determinerebbe effetti patrimoniali di grande rilevanza. »

Controdeduzione Gran Guizza S.p.A.

Poiché lo stabilimento della Gran Guizza S.p.A. non costituisce opera pertinenziale della Concessione Mineraria Valle Reale e né tantomeno della Concessione Mineraria S. Angelo, il concessionario uscente o un nuovo concessionario, saranno tenuti a versare in favore della Regione un canone amministrativo pari al 5% del valore delle sole opere pertinenziali come precedentemente richiamate fino a quando le stesse non saranno più utilizzate (cfr. art. 33, comma IV, L.R. cit.).

Conseguentemente l'osservazione Santa Croce appare del tutto infondata.

Punto 7 - Osservazione da parte della Santa Croce

« *Alternativamente, nell'ipotesi in cui si ritenga che tale stabilimento di imbottigliamento non sia opera acquisita al patrimonio regionale, ne conseguirebbe la necessità della sua rimozione atteso che il futuro concessionario avrebbe diritto a vedersi consegnata l'area di concessione libera da persone e cose ex art. 52, L.R. n. 15/2002. »*

Controdeduzione Gran Guizza S.p.A.

L'area di cui al comma 1 dell'art. 52, non è l'area della concessione mineraria. bensì l'area di rispetto assoluto come definita dall'art 94 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006:

"La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio".

Pertanto l'opera acquisita dal Patrimonio Regionale riguarda solo le opere pertinenziali indisponibili della Concessione Mineraria Valle Reale le quali, come detto in precedenza, sono costituite da:

- Particella catastale n. 592, F. 18 di ubicazione del Pozzo n. 1 Valle Reale con il relativo pozzo ed il casotto di alloggiamento debitamente recintata e dotata di cancello di accesso;
- Particella catastale n. 594, F. 18 di ubicazione dei Pozzi n. 2 e 3 Valle Reale con i relativi pozzi ed i casotti di alloggiamento debitamente recintata e dotata di cancello di accesso;
- Tubazione di esubero del troppo pieno a partire dal pozzo n. 2 fino allo scarico finale posto al fiume San Calisto ubicato in parte fuori dall'area della concessione Valle Reale. Il tratto infatti fuori dall'area della concessione Mineraria Valle Reale, è posto lungo le area di proprietà della Gran Guizza S.p.A. nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 15 del 10 Luglio 2002.

Le pompe di emungimento nonché tutte le apparecchiature di controllo e la cabina elettrica di alimentazione, costituiscono pertinenze separabili senza pregiudizio del giacimento e possono essere infatti sostituite da altrettante opere ed attrezzature del tutto similari.

Lo stabilimento di imbottigliamento, ovviamente si trova al di fuori dell'area di rispetto assoluto di dieci metri dalla concessione Sant'Angelo e non costituisce pertinenza indisponibile e non separabile dalla stessa concessione Sant'Angelo e, come tale, non potrà essere soggetto ad alcuna rimozione.

Il tutto come meglio specificato all'art. 32 della L.R. n. 15 del 10 Luglio 2002 comma 2.

Per una più facile lettura del testo normativo si riporta di seguito il contenuto esteso dell'art. 32 e dell'art. 52 della L.R. n. 15 del 10 Luglio 2002.

Art. 32 Pertinenze.

1. *Costituiscono pertinenze indisponibili del giacimento le opere di captazione, gli impianti di adduzione delle acque minerali e termali e tutte le opere, anche aziendali, sempre che funzionali all'esercizio estrattivo, situate nell'area di concessione mineraria.*
2. *Non costituiscono pertinenze indisponibili le opere separabili senza pregiudizio del giacimento.*

Art. 52 (Scadenza del termine)

1. *Alla scadenza del termine della concessione, l'area è rilasciata libera da persone e da cose, in buono stato manutentivo, con tutte le opere funzionali eseguite su di essa.*
2. *Il concessionario ha diritto di ritenere, con le cautele a tal fine stabilite dalla Regione, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione*

Punto 8 - Osservazione da parte della Santa Croce

« Solo per mero scrupolo e senza che ciò possa essere ritenuto quale rinuncia ai rilievi di cui sopra, si fa notare che la Regione Abruzzo in riferimento al bando "S. Angelo" ha allegato al detto avviso la "Relazione sullo stato conservativo e sulla consistenza del bene e delle relative pertinenze".

In base alla disamina di tale atto è emerso che il pozzo di emungimento Sant'Angelo sia posto a ridosso del notorio stabilimento di imbottigliamento e che "la tubazione di mandata del pozzo adduce ad un serbatoio avente capacità pari a 5.000 mc installato all'interno dello stabilimento Gran Guizza nella torre attigua al pozzo stesso" (cfr. pagg.- 18-19). »

Controdeduzione Gran Guizza S.p.A.

Premesso che:

- La tubazione di mandata del pozzo non è opera pertinenziale, e, peraltro, separabile e, quindi rimovibile al termine della concessione;
- Che la Gran Guizza S.p.A. è totalmente partecipata da San Benedetto S.p.A.;
- Che la tubazione di mandata della concessione S. Angelo adduce, prima ancora di alimentare le linee di imbottigliamento, ad un serbatoio di accumulo avente capacità pari a 500 mc posto all'interno dello stabilimento della Gran Guizza S.p.A. opportunamente e doverosamente segnalato ed etichettato lungo la linea di distribuzione;

Tutto ciò premesso, si rigetta qualsiasi osservazione da parte della società S. Croce srl in quanto le due concessioni minerali imbottigliate all'interno dello stabilimento della Gran Guizza S.p.A. seguono un processo di monitoraggio con due modalità tra loro integrate:

- Monitoraggio continuo su alcuni parametri di base, mediante strumentazione installata in pozzo;
- Monitoraggio periodico mediante analisi chimico-fisiche su campioni d'acqua prelevati periodicamente.

La Gran Guizza S.p.A. e la San Benedetto S.p.A. rispettivamente per la concessione Valle Reale e la concessione S. Angelo con cadenza annuale inoltrano a mezzo di raccomandata A/R al Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio IV (acque minerali) Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 ROMA, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Decreto Ministeriale 10 febbraio 2015, i certificati di analisi chimica e chimico fisica e di analisi microbiologica effettuate su campioni di acqua

minerale prelevati alle sorgenti di cui alla concessione Valle Reale (sorgente P1, sorgente P2, sorgente P3 e miscela P1 + P2 + P3 imbottigliata), e pozzo S. angelo per la medesima Concessione, da parte dell'Università degli Studi di L'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia e presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università di L'Aquila ed eseguite secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 4 del D.M. 10 febbraio 2015 e successive modificazioni, corredati da verbale di prelievo.

Inoltre, poiché la Gran Guizza S.p.A. e la San Benedetto S.p.A. effettuano un numero di imbottigliamento giornaliero superiore alle 500.000 unità, con cadenza settimanale/quindicinale la ASL di Pescara procede al campionamento del prodotto finito all'interno dello stabilimento di imbottigliamento.

Con cadenza invece trimestrale, la stessa ASL procede all'analisi delle acque prelevare direttamente alle sorgenti attraverso analisi chimico fisiche e batteriologiche i cui certificati se privi di Non Conformità vengono direttamente conservati dall'ufficio.

Punto 9 - Osservazione da parte della Santa Croce

« Ora, come emerge dalle dichiarazioni della società Gran Guizza S.p.a. nell'elaborato progettuale prodotto per il rilascio del PAUR e per la V.I.A., all'interno di detto stabilimento sono presenti numero nove linee di imbottigliamento tutti dedicati, evidentemente, all'imbottigliamento dell'acqua proveniente dai pozzi "Valle Reale" per cui non appare possibile comprendere la destinazione dell'acqua Sant'Angelo e/o San Benedetto la cui vasca di accumulo è presente all'interno del reparto di imbottigliamento della Gran Guizza.

La circostanza impone un esame attento dell'elaborato progettuale che non consente, stante la ridotta scala, di comprendere la destinazione finale dell'acqua minerale San Benedetto/Sant'Angelo pure presente nel reparto di imbottigliamento della Gran Guizza.

Pertanto, si insiste per l'archiviazione del procedimento di V.I.A. non avendo la Gran Guizza S.p.a. dimostrato, sulla base dei rilievi sopra segnalati, di avere la disponibilità dello stabilimento di imbottigliamento e, nel contempo, si insiste per il rigetto del richiesto PAUR. »

Controdeduzione Gran Guizza S.p.A.

Le supposizioni infondate e pretestuose avanzate da parte della S. Croce sono per la loro inconsistenza ed inesattezza non meritevoli di alcuna risposta e pertanto sono totalmente rigettate da parte della Gran Guizza S.p.A.

Nella documentazione prodotta dalla Gran Guizza S.p.A. a disposizione dell'ufficio competente, tali argomentazioni sono abbondantemente illustrate e documentate negli elaborati depositati ai fini del rilascio del PAUR per il V.I.A.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, la Gran Guizza S.p.A. si è avvalsa, al fine di tutelare per ragioni di segreto industriale o commerciale, della facoltà di richiedere che non venissero resi pubbliche ma archiviati nella cartella dei documenti "NON PUBBLICI INTEGRATIVI" tutte le parti della documentazione ove vi fossero dei rimandi al processo produttivo e alle specifiche procedure tecniche messe in atto, oltre che a tutta la documentazione tecnica ed illustrativa inerente il funzionamento e l'utilizzazione strumentale delle apparecchiature ed attrezzature di tipo industriale presenti nell'ambito dei vari reparti produttivi dello stabilimento industriale della Gran Guizza S.p.A.

CONCLUSIONI

Alla luce delle controdeduzioni su esposte, con la presente si contesta integralmente la richiesta di archiviazione del procedimento di V.I.A. avanzata dalla società Santa Croce


e si chiede procedersi oltre nel procedimento e nel rilascio del PAUR nei tempi più celeri che la Regione potrà assicurare.

Con ossequio.

L'Aquila, lì 7.3.2019

Gran Guizza S.p.A.

Dott. Luca Pisano





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0072597/19	08/03/2019	PEC	Mittente: DIREZ.GRANGUIZZA@PEC-SOCIETA.IT	
Oggetto:	COD. PRATICA N. 18/276731 - GRAN GUIZZA						
Impronta:	3F1EB9948BAAF5724001CF2280B029A2B6AD81F7FE1B4B38E7DCF92D3171E7D3						

